

LA TRASMIGRAZIONE DEI DATI DAI REGISTRI DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME

1. *Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.*
2. *I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.*
3. *Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome trasferiscono altresì telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro il medesimo termine di cui al comma 1, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in loro possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica è applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a).*
4. *Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza. Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta è trasmessa dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti*

richieste di informazioni e documenti è reso disponibile sul portale del RUNTS. Il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco di cui al periodo precedente. Nel caso in cui l'invio della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro quindici giorni dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione del secondo invio. All'atto del popolamento iniziale del RUNTS, per le ODV e le APS che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, il requisito di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 2, e 35, comma 3, del Codice e' verificato sulla base della qualifica che gli enti associati possedevano alla data del giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del presente decreto.

5. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, devono trasmettere, ai sensi del comma 3 del presente articolo, qualora non sia stato precedentemente depositato presso il registro da cui provengono i dati, il regolamento contenente gli elementi di cui all' art. 14, comma 1. Tale regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto.

6. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La mancata iscrizione è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio non è tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'iscrizione.

7. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è comunicato all'ente interessato. Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione.

8. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La comunicazione di cui al primo periodo determina l'interruzione dei tempi procedurali, che ricominciano a decorrere allo scadere rispettivamente del primo o del secondo termine di cui al secondo periodo del presente comma, o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'amministrazione è data comunicazione all'ente.

9. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne dà comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volontà di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. La comunicazione determina l'interruzione dei tempi procedurali, che ricominciano a decorrere dallo scadere dei dieci o dei sessanta giorni assegnati o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'amministrazione è data comunicazione all'ente.

10. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l'Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedurali, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati.

11. Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri

delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

12. Ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e), del Codice, il competente ufficio del Ministero comunica all'Ufficio statale del RUNTS le informazioni circa le ODV che, avendo attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del Codice, sono state già coinvolte nel procedimento di richiesta ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76 dello stesso Codice. L'Ufficio statale del RUNTS, acquisita la comunicazione, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare i requisiti di cui all'art. 41 del Codice e, in particolare, i requisiti di onorabilità del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 del presente articolo. L'Ufficio statale del RUNTS, con le medesime modalità, verifica i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. A seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative e per il perdurare di questa, l'Ufficio statale del RUNTS e' considerato Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.

MARIA NIVES IANNACCONE*

COMMENTO ALL'ARTICOLO 31

SOMMARIO: 1. Affinità tra ODV e APS e disciplina comune. – 2. Caratteri peculiari delle due categorie di enti. — 3. Adeguamento al Codice del terzo settore. – 4. Procedura di iscrizione. – 5. Un caso speciale di reti associative.

1. Affinità tra ODV e APS e disciplina comune

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale si differenziano da tutti gli altri enti del terzo settore in quanto maggiormente vicine alla figura ideale di ente non profit, sia per la loro caratteristica struttura democratica, sia per la gratuità del loro agire e per la spiccata rilevanza del lavoro volontario di cui si avvalgono.

Questi forse i motivi per cui risultano privilegiate dal legislatore⁹ che ne ha sempre riconosciuto la considerevole importanza sociale. Anche la disciplina loro dedicata dal codice del terzo settore si rileva essere molto simile; vi si legge infatti che entrambi gli enti:

- devono rivestire la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta;¹⁰

* Notaio in Seregno (MB). Coordinatrice della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

⁹ Si ricorda che, prima della entrata in vigore del CTS, a ciascuna delle due categorie di enti era dedicata una legge speciale che stabiliva agevolazioni fiscali e facilitazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione (rispettivamente la legge 11 agosto 1991 n. 266 per le ODV e la legge 7 dicembre 2000 n. 383 per le APS) e che lo stesso CTS detta per ciascuna di queste categorie delle specifiche discipline civilistiche e fiscali.

¹⁰ Questa limitazione di forma costituisce una novità rispetto alla legge quadro sul volontariato (del 11 agosto 1991, n. 266), ora abrogata, che lasciava la libertà di scegliere la forma giuridica ritenuta più adeguata al raggiungimento degli scopi dell'ente (da qui il nome "organizzazione" che è rimasto anche nel codice del Terzo settore);

- devono possedere al momento della costituzione, e mantenere durante la loro vita, un numero minimo di associati stabilito in sette persone fisiche o in tre associazioni, che siano rispettivamente organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, con obbligo di integrare tale numero minimo entro un anno, qualora dovesse successivamente ridursi;

- devono inserire nella loro denominazione, rispettivamente, la locuzione organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, oppure la locuzione associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, con il divieto di utilizzo di tali locuzioni o acronimi da parte di altri enti; senza che sia però necessario riportare nella loro denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Enti del terzo settore¹¹;

- devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti loro associati;

- possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario al loro funzionamento per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e per il perseguimento delle loro finalità; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (oppure, per le APS, al 5% del numero degli associati);

- gli atti costitutivi o gli statuti possono prevedere che anche altri enti del terzo settore siano associati, tuttavia il loro numero non può essere superiore al 50% del numero, rispettivamente, delle ODV o delle APS iscritte come associate.

Dalle norme sopra elencate si evince che possono essere associati degli enti in oggetto unicamente persone fisiche, rispettivamente altre ODV o APS o anche altri ETS con il limite numerico indicato; pertanto non sarebbe legittima la persistenza di enti lucrativi nella compagine associativa. Questo divieto è dettato solo per gli enti in oggetto, e li differenzia dagli altri ETS per i quali non ci sono vincoli di partecipazione da parte di altri enti non profit o anche di enti lucrativi¹².

11 Si vedano in proposito le massime della Commissione Massime del Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano 16.1.2018 n. 1 e 2.

12 Si veda in proposito la risposta a quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 febbraio 2020 n. 1082.

Una differenza tra le due categorie di enti può essere trovata nei soggetti a favore dei quali vengono rivolte le loro prestazioni. Infatti connotato essenziale delle ODV è la etero-destinazione della loro attività che deve svolgersi “prevalentemente a favore di terzi”, mentre le APS prestano la loro opera in particolare a favore di propri associati o dei loro familiari; il legislatore tuttavia in entrambi i casi utilizza il principio della prevalenza, pertanto non è escluso che anche le APS possano beneficiare soggetti estranei alla compagine associativa¹³.

2. Caratteri peculiari delle due categorie di enti

Le ODV sono tuttavia “più strutturate”¹⁴ rispetto alle APS.

Gli art. 32, 33 e 34, CTS, che le disciplinano, prevedono che per l'attività di interesse generale da loro svolta possano ricevere unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, che devono anche essere documentate (art. 33, comma 3, CTS). L'unica eccezione si ha nel caso dello svolgimento di attività secondarie e strumentali che pertanto possono essere remunerate anche in termini superiori al solo rimborso delle spese¹⁵. Pertanto per autofinanziarsi le ODV potranno esercitare anche attività lucrative, ma unicamente nei termini di strumentalità e secondarietà di cui all'art. 6, CTS e nei limiti previsti dalle disposizioni del decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 10716.

Siccome nella relazione di missione (o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio)

¹³ In proposito A. FICI in “Riforma in movimento, 1° rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul terzo settore in Italia, Terzjus report, 2021, p. 82 e F. LOFFREDO “Gli enti del terzo settore” Milano, 2018.

¹⁴ A. FICI definisce il modello delle associazioni di promozione sociale come “modello organizzativo a più bassa definizione legislativa” in: “I presupposti negoziali” dell’“amministrazione condivisa”, op. cit.

¹⁵ In proposito si ricorda il recente decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107 (G.U. serie generale n. 177 del 26 luglio 2021) portante il regolamento ai sensi dell'art. 6, CTS, concernente l'individuazione dei criteri e limiti delle attività diverse.

¹⁶ “Regolamento ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017, concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.

l'organo amministrativo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività lucrative dell'ETS, per l'attività svolta dalla ODV con remunerazione superiore alle spese dovrà essere tenuta una contabilità separata al fine di consentire un controllo sul rispetto dei limiti proporzionali contenuti nel decreto n. 107 sopra indicato¹⁷.

Questa norma non è riportata per le associazioni di promozione sociale, per le quali quindi è da ritenere possibile il percepimento di una somma superiore alle spese realmente sostenute a fronte dell'erogazione dei servizi da loro prestati.

¹⁷ Si riportano gli articoli 2 e 3 del decreto 19 maggio 2021, n. 107:

Articolo 2 (Natura strumentale delle attività diverse)

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Articolo 3 (Natura secondaria delle attività diverse)

1. Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

2. Nel documentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all'articolo 6, l'organo di amministrazione dell'ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al comma 1.

3. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ente del Terzo settore anche:

a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

4. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

Un'altra caratteristica speciale delle ODV si trova nei requisiti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione; infatti, unicamente per gli enti di questa categoria (art. 34, CTS), è stabilito che i consiglieri debbano essere scelti tra gli associati e che agli stessi non possa essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata nello svolgimento della loro carica a favore della associazione di volontariato.

Con riferimento alle APS, confermando quanto già stabilito nell'art. 2, co. 3, della L. 383/2000, il d.lgs. 117/2017 afferma che non possono assumere tale qualifica quegli enti che stabiliscano delle discriminazioni di qualsiasi natura per l'ammissione degli associati, che prevedano il trasferimento della quota associativa o che colleghino la partecipazione alla APS con la titolarità di azioni o quote di partecipazioni societarie. In realtà nessun ETS può assumere dei criteri discriminatori per la selezione dei propri associati¹⁸. Tuttavia per le APS si è voluto sottolineare questo principio, unitamente all'indipendenza dell'ente da qualsiasi forma di legame e/o controllo da parte di enti lucrativi.

3. Adeguamento al Codice del Terzo settore

L'art. 101, comma 3, CTS, stabilisce che l'iscrizione nei registri speciali di ODV e APS attualmente ancora in vigore e tenuti presso le Regioni e Province autonome nonché, per le APS a carattere nazionale nel registro tenuto dal Ministero del lavoro viene equiparata alla iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore; da ciò consegue quindi che per questi enti c'è un'anticipazione sia della qualifica di ente del terzo settore sia della nuova disciplina civilistica ed in parte anche fiscale, contenuta nel codice.

Il secondo comma dello stesso articolo dispone inoltre che le ODV, le APS e le ONLUS devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso codice del terzo settore entro il termine, più volte prorogato, ed attualmente fissato al 31 maggio 2022¹⁹ e precisa che: *“Entro il medesimo termine, esse*

¹⁸ Si veda in proposito la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 6 febbraio 2019 n. 1309.

possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”²⁰.

La richiesta di adeguamento riguarda sia le associazioni non riconosciute che quelle che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e, oltre a dimostrare la volontà dell'ente di mantenere la propria qualifica e diventare così ETS, ha l'evidente scopo di facilitare l'iscrizione al RUNTS al momento della trasmigrazione prevista dall'art. 54, CTS²¹.

Questo articolo stabilisce un altro importante aspetto comune alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale: soltanto queste due categorie di enti non profit verranno automaticamente trasferite al nuovo registro dagli attuali registri settoriali presso i quali sono iscritte ed il meccanismo di tale passaggio è esattamente quello analiticamente disciplinato dall'art. 31 in commento.

4. Procedura di iscrizione

L'allegato “C” del decreto RUNTS disciplina in particolare le modalità di trasferimento al RUNTS dei dati, degli atti e dei documenti dai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, delle regioni e province autonome, dai registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province

¹⁹ Il termine inizialmente stabilito nel CTS per l'adeguamento era fissato al 3 febbraio 2019 ed è stato successivamente prorogato più volte; ultimamente il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge con l. 29 luglio 2021, n. 108 lo ha portato al 31 maggio 2022.

²⁰ Per un approfondimento degli adeguamenti necessari ai fini della iscrizione al RUNTS si rinvia alla circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 con relativa tabella allegata che contiene l'elenco delle materie oggetto di modifica e della natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa di ogni singolo adeguamento con conseguente indicazione del quorum deliberativo necessario per ciascuna modifica.

²¹ Per una più ampia disamina delle modalità di adeguamento degli statuti di ODV e APS vedasi M.N. Iannaccone “Gli adeguamenti di particolari tipologie di enti: ODV e APS” in “Gli adeguamenti statutari e il diritto transitorio del terzo settore” Milano, 2021 p. 37, ss.

autonome e dall'anagrafe delle ONLUS, ai sensi dell'articolo 53, CTS.

La norma in commento stabilisce che le amministrazioni preposte alla tenuta dei registri di ODV e APS, entro novanta giorni dalla data di operatività del nuovo registro, devono inviarvi i dati e i documenti delle associazioni che risultano iscritte in tali registri il giorno precedente.

Gli unici documenti che devono essere inviati sono l'atto costitutivo e l'ultimo statuto depositato nel registro settoriale; si tratta tuttavia di elementi che potrebbero mancare. Infatti nel caso in cui l'atto costitutivo non fosse reperibile né presso il registro di appartenenza né presso lo stesso ente, è possibile che quest'ultimo, a mezzo del suo legale rappresentante, depositi presso l'ufficio del RUNTS una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, con la quale attesti la insussistenza o la irrecuperabilità dell'atto costitutivo²². È bene ricordare che per la costituzione delle associazioni non riconosciute non è prevista una forma vincolata e il ricorso a questa procedura potrebbe verificarsi con una certa frequenza, soprattutto per enti la cui costituzione risale nel tempo.

Quanto ai dati è necessario che vengano inviati almeno i dati minimi indicati nel citato allegato "C"²³ o massivamente, cioè trasmettendo contemporaneamente informazioni e documenti inerenti una pluralità di enti, oppure singolarmente.

Non devono essere inviati i dati inerenti associazioni in corso di iscrizione o di cancellazione; tra queste fanno parte le APS già costituite ma non ancora iscritte in quanto attive da meno di un anno. In entrambi i casi l'invio dovrà avvenire successivamente, una volta completata positivamente la procedura. Infatti rimarranno depositati presso gli uffici che attualmente tengono i rispettivi registri di ODV e APS non solo tutta la documentazione degli enti trasmigrati che non viene inviata al RUNTS, come ad esempio gli statuti portanti modifiche avvenute successivamente

²² Si ripete qui la formula già utilizzata dal precedente art. 8 per la iscrizione al RUNTS di enti senza personalità giuridica e privi di qualifiche speciali.

²³ Più esattamente per ciascun ente dovranno pervenire al nuovo registro almeno i seguenti dati: la denominazione, il codice fiscale, la qualifica posseduta dall'ente nel registro di provenienza, un contatto telefonico, la sede legale, le generalità ed il codice fiscale del rappresentante legale.

all'atto costitutivo ma già superate da uno statuto più recente debitamente depositato e quindi oggetto dell'invio "obbligato", ma anche tutte le posizioni inerenti gli enti la cui cancellazione sia perfezionata prima "dell'avvio del trasferimento di dati e informazioni", locuzione che sembra riferirsi al termine di operatività iniziale del RUNTS.

Con riferimento all'esito favorevole della cancellazione dell'ente dal registro di originaria appartenenza, dal momento che un soggetto cancellato non sarà mai iscritto nel nuovo registro, è probabile che in questo caso si intenda come esito favorevole quello in cui il procedimento di deperimento non vada a buon fine e l'ente rimanga iscritto nell'originario registro, rendendosi quindi soggetto alla procedura di trasmigrazione.

Una volta avvenuto l'invio, l'ufficio regionale o provinciale competente per sede che prende in carico la pratica di iscrizione entro 180 giorni dovrà verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e quindi la completezza e correttezza dei dati pervenuti. È in questa fase che viene controllato il numero minimo delle persone fisiche associate nonché la qualifica e il numero degli enti associati, requisiti che gli enti devono avere il giorno precedente quello indicato dall'art. 30.

Il quinto comma dell'art. 31 precisa che, in caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, va verificato che tra i documenti pervenuti sia presente il regolamento contenente tutti gli elementi che l'art. 14 del decreto RUNTS ritiene necessari per l'iscrizione, in quanto detto regolamento sostituisce di fatto l'atto costitutivo e lo statuto. Qualora detto regolamento non fosse stato depositato nel registro da cui proviene il "ramo" dell'ente religioso, e quindi non sia stato inviato all'Ufficio RUNTS competente, spetta allo stesso ente religioso trasmettere il regolamento conforme alle indicazioni dell'art. 14, primo comma del decreto, anche senza una formale richiesta dell'Ufficio. In realtà, la possibilità che un ente religioso assuma la qualifica di ODV o di APS è piuttosto rara, mentre è più frequente trovare la costituzione di un "ramo" ONLUS di enti ecclesiastici costituito ai sensi dell'art. 10, comma 9, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 46024.

²⁴ Ed infatti troveremo la medesima norma anche nell'art. 34 del decreto RUNTS, dedicato alle ONLUS nella fase di iscrizione al RUNTS. In proposito L. Simonelli "L'impatto della Riforma del Terzo Settore sugli enti religiosi:

La verifica dell'ufficio può avere tre differenti esiti.

Quello positivo in cui l'ufficio, conclusa positivamente la sua verifica, dispone l'iscrizione dell'ente nella relativa sezione, dandone comunicazione all'associazione interessata.

Il secondo si ha qualora l'ufficio ritenga di avere avuto informazioni incomplete relativamente all'ente che deve iscrivere e pertanto faccia richiesta della documentazione mancante alla stessa associazione, scrivendo al suo indirizzo di posta elettronica certificata. In attesa della definizione del procedimento l'ente è considerato "sospeso" e viene inserito in un elenco disponibile sul portale del RUNTS; dalla data dell'inserimento in questo elenco decorrono i sessanta giorni di tempo nei quali l'ente deve trasmettere quanto richiesto. In caso di sua inerzia, alla quale è da ritenere equiparato un adempimento incompleto o errato della documentazione richiesta, l'associazione non viene iscritta e la mancata iscrizione viene comunicata all'ente con le modalità sopra indicate ed anche resa pubblica mediante l'inserimento nella lista degli enti non iscritti presente sul portale del RUNTS. L'ufficio non è tenuto a comunicare le motivazioni del rifiuto in quanto lo ha già fatto con la richiesta della documentazione mancante.

Ma il decreto considera anche il caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata già fornito dall'ente e utilizzato dall'ufficio per la richiesta delle ulteriori informazioni non sia più attivo o comunque non più utile per una valida comunicazione con la conseguenza che l'ufficio non riceva l'avviso della relativa consegna. Dal momento che viene comunque fatta la pubblicazione dell'associazione nell'elenco dei sospesi reso pubblico sul portale del RUNTS, l'ente, qualora intenda evitare la mancata iscrizione, è tenuto a richiedere un nuovo invio della comunicazione, dopo il quale soltanto decorreranno i sessanta giorni disponibili per far pervenire i documenti occorrenti. Si chiede quindi un'attiva partecipazione degli enti soggetti alla tras migrazione, i quali non sono esentati dal monitorare gli elenchi che il RUNTS rende disponibili sul proprio portale; una eventuale inerzia nel caso in esame potrebbe portare alla loro

prospettive, vantaggi e criticità", in *Terzo settore, non profit e cooperative*, n. 3/2019, ***.

esclusione dalla iscrizione. Una volta pervenuti all'Ufficio RUNTS gli ulteriori documenti richiesti, inizierà a decorrere lo stesso termine procedimentale di 180 giorni stabilito per svolgere la verifica di idoneità dell'ente alla sua iscrizione.

La terza possibile soluzione si ha qualora l'ufficio competente del RUNTS verifichi la sussistenza di motivi ostativi all'iscrizione; un esempio potrebbe essere quello in cui l'ente abbia un numero di associati inferiore a quello minimo richiesto dalla legge. Verificatasi tale ipotesi, l'ufficio ne dà comunicazione all'ente assegnandogli dieci giorni per trasmettere eventuali osservazioni oppure per esprimere in modo manifesto l'intenzione di regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni e quindi la propria volontà di assumere la qualifica di ETS. Come sopra visto, l'inerzia dell'ente a rispondere alle richieste dell'ufficio, sia se relativa alla necessaria dichiarazione nei dieci giorni successivi alla comunicazione, sia se relativa al decorso del termine dei successivi 60 giorni concessi per provare l'avvenuta regolarizzazione, determina la mancata iscrizione che sarà comunicata nei termini già esposti.

Tuttavia qualora l'ufficio del RUNTS, verificata l'esistenza di motivi ostativi, dovesse constatare che l'ente abbia i requisiti per essere iscritto in altra sezione del registro, unitamente alla richiesta con la quale si chiede all'ente di presentare le sue controdeduzioni, viene individuata e proposta la sezione alternativa. Anche in questo caso l'ente avrà a disposizione dieci giorni per comunicare la propria intenzione e, ove necessario, sessanta giorni per regolarizzarsi.

Per gli enti con personalità giuridica occorre una riflessione ulteriore: qualora questi enti, pur essendosi adeguati nel termine previsto dall'art. 101 comma 2, CTS, non avessero ottenuto l'approvazione dell'autorità governativa cui sono soggetti ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 361/200025, le modifiche statutarie pur se deliberate non sarebbero efficaci e pertanto lo statuto aggiornato

25 Si sono verificati casi in cui l'autorità amministrativa si è dichiarata incompetente al controllo dello statuto adeguato al CTS in adempimento dell'obbligo ex art. 101, comma 2, CTS. Emblematico è quello su cui si è pronunciato il Tar della Regione Campania Sez. I, con la sentenza pubblicata in data 30 luglio 2019 n. 4190, inerente una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

non si sarebbe potuto depositare nei registri settoriali delle ODV e APS; in questo caso lo statuto trasmesso al RUNTS dalla Regione o dalla provincia autonoma competente, come previsto dal terzo comma dell'articolo in commento, non potrà che essere quello precedente l'adeguamento (in quanto l'ultimo depositato) e tale circostanza potrebbe essere considerata motivo ostativo all'iscrizione. In conseguenza di ciò questi enti potrebbero ricevere da parte dell'ufficio del RUNTS la richiesta di manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione e di voler mantenere l'attuale qualifica con l'iscrizione nella sezione loro dedicata. Dovranno pertanto adoperarsi per rispondere che intendono essere ETS e depositare nei termini previsti il nuovo statuto adeguato che dovrà essere preventivamente "omologato" dal notaio (che in quel momento, divenuto operativo il RUNTS, è competente al controllo) per la verifica della sussistenza delle condizioni di legge e del patrimonio minimo.

In proposito è stato ipotizzato²⁶ che l'ente, senza attendere la comunicazioni dell'ufficio RUNTS, possa ritornare dal notaio per chiedere allo stesso di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per assumere la qualifica di ETS, ivi compreso il patrimonio minimo. Il notaio, verificato con esito positivo la sussistenza di tali condizioni, sarebbe tenuto a depositare la decisione di adeguamento da lui verbalizzata nel RUNTS entro i 20 giorni successivi come previsto dall'art. 22, comma 2, CTS. Si realizzerebbe una sorta di "accesso volontario" anche per gli enti soggetti alla trasmigrazione di cui all'art. 54, CTS, in modo da evitare di attendere i tempi indicati dall'art. 3127.

²⁶ M.N. Iannaccone in "Gli adeguamenti di particolari tipologie di enti: ODV e APS" op. cit. p. 67 e ss..

²⁷ "Una soluzione potrebbe essere quella che, in sede di verbalizzazione per atto pubblico della delibera di adeguamento assunta in attesa della operatività del RUNTS e portante le relative modifiche statutarie, l'ente deliberasse anche in ordine ad una delega conferita al Presidente (o altro membro del CdA) affinché, qualora alla data della operatività del nuovo registro non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Prefettura/Regione, il Presidente possa chiedere al notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22, CTS ed al successivo deposito nel nuovo registro. Infatti in quel momento, il notaio avrà già la competenza per farlo... contestualmente andrà anche redatta e consegnata al notaio una situazione patrimoniale, aggiornata almeno ai centoventi giorni precedenti il deposito, per consentirgli di verificare la

Tuttavia è stata avanzata anche una diversa soluzione²⁸ che, argomentando dall'art. 16 del decreto in commento, evita di ricorrere a un nuovo atto di deposito di documentazione presso il notaio, il quale potrebbe richiedere l'iscrizione dell'ente che si fosse adeguato prima dell'istituzione del RUNTS, depositando, unitamente alla copia del verbale portante la modifica con relativo statuto aggiornato alla disciplina del codice del terzo settore, un'attestazione della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

Si osserva inoltre che, nel silenzio del legislatore e del decreto RUNTS, le ODV e APS con personalità giuridica sarebbero gli unici ETS personificati per i quali non è espressamente prevista la verifica del notaio alla idoneità alla iscrizione, di cui all'art. 22, CTS. E' legittimo chiedersi se il legislatore abbia volontariamente stabilito questa diversità di trattamento rispetto a tutti gli altri enti che, già muniti di personalità giuridica o che intendano ottenerla con l'iscrizione al RUNTS, devono comunque ricorrere al preventivo controllo notarile o se non sia una lacuna che verrà rilevata in sede di iscrizione con la richiesta di rivolgersi nuovamente al notaio per la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, ivi compresa quella del patrimonio minimo.

In caso di mancata iscrizione, l'ente perde la qualifica di ODV o di APS e rimane un ente non profit estraneo anche alla categoria degli ETS, disciplinato dagli artt. 14 ss. c.c., ferma restando la possibilità che successivamente scelga di diventare ETS iscrivendosi ad una delle altre sezioni dello stesso registro.

Dalla norma in esame risulta pertanto che, durante questa fase di popolamento iniziale, attraverso il Portale di accesso al RUNTS si rendono accessibili quattro elenchi di enti²⁹:

sussistenza patrimoniale che dovrà emergere dal patrimonio netto". In tal senso M.N. IANNACCONE op. cit.

²⁸ N. RICCARDELLI, Il procedimento di iscrizione degli ETS nel decreto attuativo del RUNTS (<< Terzo settore, non profit e cooperative IV 2020, 20-41: 34 >>) dove l'autore affronta acutamente anche il problema della composizione del patrimonio che il dm RUNTS ritiene debba avere caratteristiche di liquidità e disponibilità anche qualora formato da beni diversi dal denaro.

- quelli per i quali è pendente una richiesta di integrazione o rettifica documentale ai fini della prosecuzione del procedimento di iscrizione;
- quelli per i quali si è perfezionata l'iscrizione al RUNTS;
- quelli per i quali è stato adottato un provvedimento di diniego a conclusione della istruttoria finalizzata alla iscrizione³⁰;
- quelli iscritti per decorrenza dei termini procedurali, di cui tratteremo tra poco.

La procedura sin qui esposta rende evidente come l'adeguamento preventivo, senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, sia sempre conveniente per ODV e APS perché, qualora in sede di iscrizione venissero loro richiesti adeguamenti alle norme inderogabili della nuova normativa, questi dovranno essere deliberati in un tempo limitato (sessanta giorni) e con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, in quanto dopo il termine stabilito dall'art. 101, comma 2, CTS non potranno più essere utilizzati i quorum agevolati ivi previsti, con grave disagio delle associazioni che presentano una larga base associativa.

L'art. 31 stabilisce inoltre che l'ufficio del RUNTS è sempre tenuto a comunicare all'ente l'esito del procedimento, sia in caso di mancata iscrizione, causata dalla mancanza o carenza della documentazione necessaria, sia in caso di iscrizione, sia infine in caso di decisione successiva alla richiesta di regolarizzazione dell'ente per il superamento di motivi ostativi, che potrà essere sia positiva che negativa. Qualora in questi casi l'ufficio non provvedesse in modo definitivo e nei termini procedurali con un provvedimento espresso da comunicare all'ente interessato, quest'ultimo deve essere comunque iscritto nella sezione dedicata alla sua categoria: un caso di silenzio accoglimento. Con questa previsione si vuole garantire un'uscita dalla situazione di incertezza nella quale potrebbero venirsi a trovare le associazioni, decorso il periodo stabilito per la loro iscrizione,

²⁹ L'allegato C al decreto in commento, inerente la trasmigrazione nel RUNTS, al punto 7 dichiara che attraverso il portale sono accessibili i tre elenchi di enti qui riportati.

³⁰ E' possibile che l'ente passi dall'elenco dei "sospesi" a quello dei "non iscritti" . Per una più ampia e più approfondita esposizione del procedimento di iscrizione: N. RICCARDELLI, "Il procedimento di iscrizione degli ETS nel decreto attuativo del RUNTS", Terzo Settore non profit e cooperative IV 2020, p. 20-41.

senza che sia stata loro comunicata una pronuncia conclusiva. Dal combinato disposto del comma 5 dell'art. 9 e del comma 10 dell'art. 31 nonché da quanto indicato al paragrafo 5.4 dell'Allegato A31, si evince l'esistenza del quarto "elenco" in cui vengono temporaneamente iscritti gli enti per i quali sono decorsi i termini procedurali. Infatti in mancanza di un provvedimento di iscrizione³² l'ente non può essere iscritto nel RUNTS; tuttavia, in forza di questo "silenzio accoglimento", acquista la qualifica di ETS. Si rende quindi necessario far conoscere ai terzi la sua appartenenza alla categoria ed a tal fine verrà fornita, mediante la pubblicazione di questo elenco una pubblicità "minima"³³. L'iscrizione in questo elenco costituisce una fase temporanea che dovrà essere superata con l'emanazione del provvedimento di iscrizione. Resta aperta la possibilità che l'ufficio, verificato un impedimento dell'ente a divenire ETS, fatta la dovuta iscrizione, lo cancelli poi con la procedura prevista dall'art 24.

Inoltre, dimostrando nuovamente la volontà di favorire queste categorie di enti ed al fine di non lasciare periodi in cui, in pendenza del controllo, gli stessi non risultino iscritti in alcun registro, il comma 11 stabilisce che gli enti già iscritti nei precedenti registri continuino a beneficiare dei diritti derivanti da quella iscrizione fino al termine della procedura sin qui esaminata.

Si ricorda infine che le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto³⁴ e come tali non sono soggette alla iscrizione nella relativa anagrafe. Siccome l'iscrizione nel RUNTS determina la perdita della qualifica di ONLUS come previsto dall'art. 101, comma 8, CTS, nel momento in cui, in seguito al procedimento di migrazione sopra esposto vengono iscritte nel nuovo registro, non potrebbero più godere delle agevolazioni

³¹ Dove si legge che "i soggetti iscritti per decorrenza dei termini, in assenza di provvedimento, sono inseriti in un'apposita lista secondo quanto descritto al paragrafo 7. I dati e gli atti degli enti in parola vengono resi disponibili come presentati nelle relative istanze qualora abbiamo superato i controlli formali di accettazione".

³² Che è sempre necessario come emerge dall'art. 9 comma 2 richiamato dai successivi artt. 10 e 14 nonché nell'art. 31 comma 7 richiamato nei successivi artt. 32 e 33.

³³ Ed esattamente quella indicata al paragrafo 5.4 dell'Allegato A.

³⁴ Ai sensi dell'art. 10, comma 8, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

previste per le ONLUS ma sarebbero interamente disciplinate dal codice del terzo settore 35.

Sarebbe auspicabile che l'Agenzia delle entrate si esprimesse in proposito dichiarando che le ODV soggette a trasmigrazione ex art. 54 CTS potranno continuare ad avvalersi delle norme fiscali dettate per le ONLUS se non ancora sostituite dalle nuove disposizioni fiscali stabilite dal CTS.

Le APS ONLUS, pur essendo disciplinate dal CTS, sono temporaneamente soggette anche alla disciplina dettata del d.lgs. n. 460/1997. In sede di adeguamento, non potendo realizzarlo se non conformemente al nuovo codice, devono tenere presente che l'adozione di uno statuto adeguato immediatamente efficace, in forza della trasmigrazione automatica, comporterà l'iscrizione al RUNTS con conseguente perdita della qualifica di ONLUS.

Quindi, qualora volessero mantenere sino alla sua abrogazione la normativa fiscale prevista dal d. lgs. n. 460/1997, dovrebbero anche loro, come tutte le ONLUS, adeguarsi al nuovo codice in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 101, comma 2, CTS, assumendo il nuovo statuto con efficacia sospesa sino al termine iniziale dell'art. 104, comma 2, CTS. In tal caso, al momento del passaggio automatico al RUNTS, l'ufficio le troverebbe non adeguate alla nuova normativa e pertanto non le iscriverebbe; l'ente però manterrebbe la sua qualifica di ONLUS e, una volta superato il citato termine indicato dall'art. 104, avrebbe tempo tre mesi per fare domanda di iscrizione nella sezione APS del RUNTS. L'ente si trova a fare una scelta: se prevale la convenienza di restare ONLUS deve adeguarsi con termine sospeso, se invece gli conviene non perdere la qualifica di APS dovrà adottare uno statuto conforme alla disciplina del CTS con efficacia immediata, consapevole che dalla iscrizione automatica al RUNTS non sarà più ONLUS con tutte le conseguenze del caso.

In caso di diniego di iscrizione vale quanto previsto all'art. 9 ultimo comma del decreto n. 106/2020: pertanto l'ente può fare ricorso al TAR competente per territorio. La norma non si esprime sulla possibilità dell'ente rifiutato di richiedere un provvedimento di autotutela che rimuova la decisione con la quale è stata negata

³⁵ Per una più approfondita disamina della situazione delle ONLUS si rimanda al commento di G. SEPIO all'art. 34, in questa opera.

l'iscrizione. Sarà probabilmente necessario attendere che sul punto si crei una prassi che definisca la possibilità di ottenere un riesame della legittimità del provvedimento assunto dall'ufficio del RUNTS, senza l'intervento del giudice.

Infine una riflessione sulla durata dell'intera procedura, partendo dalla data iniziale come resa pubblica ai sensi dell'art. 30.

Le Regioni e le province autonome hanno di tempo tre mesi da tale data per comunicare telematicamente i dati delle ODV e APS all'ufficio del RUNTS; gli uffici competenti entro centottanta giorni devono verificare che sia tutto in regola; in caso di esito negativo ne fanno comunicazione all'ente che a sua volta ha altri sessanta giorni per procurare i documenti mancanti. L'intera durata del procedimento è di poco meno di un anno. Per quanto la volontà del ministero sia quella di limitare la durata della trasmigrazione stabilendo, come sopra già esaminato, che, qualora l'ufficio non provveda nei termini procedurali con un provvedimento espresso da comunicare all'ente interessato, quest'ultimo dovrebbe essere comunque iscritto nella sezione dedicata alla sua categoria, il "passaggio" non sarà troppo breve.

5. Un caso speciale di reti associative

Come tutte le ODV anche le reti formate da tali enti e in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4136, primo comma, CTS, sono soggette alla trasmigrazione prevista dall'art. 54, CTS; la loro iscrizione avverrà nella sezione del RUNTS dedicata alle reti associative. Qualora queste reti abbiano già iniziato il

36 Art. 41 Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

procedimento per ottenere i contributi di cui all'art. 76, CTS, trattandosi di risorse finanziarie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, spetta a questo dicastero comunicare le informazioni in suo possesso all'ufficio statale del RUNTS, competente per la iscrizione delle reti associative. La norma non stabilisce un termine entro il quale vada fatta la comunicazione, malgrado il successivo articolo 32 indichi in trenta giorni il termine per l'invio, all'ufficio statale, dei dati delle APS a carattere nazionale, anche in quel caso al fine del popolamento iniziale della sezione inerente le reti associative.

Una volta acquisiti i relativi dati la procedura avviene come già esaminato per le singole ODV e APS. Tuttavia va ricordato che le reti associative fanno eccezione alla regola per la quale nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due sezioni³⁷; quindi la rete di ODV potrà essere iscritta sia nella sezione delle reti associative sia in quella delle organizzazioni di volontariato. Ne consegue che la verifica dell'ufficio statale cui sono stati inviati i dati della rete coinvolta dal contributo ministeriale dovrà investire anche la sussistenza delle condizioni per assumere la qualifica di ODV³⁸.

Resta da chiarire quale debba essere la compagine associativa della rete per poter assumere l'ulteriore qualifica di ODV; se cioè si applica anche alla rete la possibilità che lo statuto preveda l'ammissione di altri enti del terzo settore o altri enti comunque senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% delle ODV associate alla rete oppure se non sia necessario che tutti gli enti associati alla rete siano ODV. E' preferibile la prima ipotesi con l'applicazione della percentuale prevista per i singoli enti anche per le reti, le quali pertanto dovranno avere almeno due terzi di ODV tra i loro associati³⁹.

³⁷ Come previsto dal secondo comma dell'art. 46, CTS.

³⁸ Oltre a quelle necessarie per l'iscrizione della rete associativa nella relativa sezione del RUNTS; tra queste la norma ricorda che costituisce condizione per l'iscrizione il fatto che i rappresentanti legali e gli amministratori non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano interdizione dai pubblici uffici, ai sensi dell'art. 41, comma 5, CTS.

³⁹ Così A. FICI in "Riforma in movimento, 1° rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul terzo settore in Italia, Tertius report, 2021 p. 89.

In caso di esito positivo del controllo, l'ufficio statale del RUNTS comunicherà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente l'iscrizione della rete nella sezione di cui all'art. 46, primo comma lettera e), CTS, per ottenere l'automatica e contemporanea iscrizione anche alla sezione relativa alle ODV (di cui alla lettera a)).

Si noti come per le reti in esame, così come nel caso delle APS a carattere nazionale disciplinato dal successivo articolo 32, la verifica della sussistenza dei requisiti specifici della rete nella sua qualifica di ODV, (o di APS) sia di competenza del medesimo ufficio statale, in coerenza con quanto stabilito all'art. 10, decreto RUNTS. Questa norma infatti prevede che quando la rete associativa intenda essere iscritta anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza sia presentata in maniera unitaria all'ufficio statale di questo registro che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione.

Ferma restando la doppia iscrizione, l'ufficio competente per la rete resta comunque quello statale come precisato dall'art. 5, comma 1, decreto RUNTS.